

Dott. Marco Baccani  
Dott. Salvatore Fiorenza  
Dott. Ferdinando Ramponi  
Dott. Massimo Rho  
Dott. Federico Baccani

Dott. Filippo Ramponi  
Dott. Stefano Ramponi  
Rag. Maurizio Saltini  
Dott. Gianni Spagarino  
Dott. Alessandro Galliena

20121 Milano  
Piazza Cavour, 3  
Tel. (+39) 02 764214.1  
Fax (+39) 02 76421461  
C.F./P.IVA 04420200968  
studiobaccani@stbac.net  
www.baccanieassociati.it

Ai Gentili Clienti  
Loro sedi

Milano, 17 aprile 2020

## **CIRCOLARE N. 5/2020**

### **EMERGENZA CORONAVIRUS – NOVITA' DEL DECRETO LIQUIDITA'**

Si evidenziano di seguito le principali novità introdotte dal Decreto “Liquidità” suddivise nelle seguenti sezioni:

1. Misure per il sostegno della liquidità delle imprese;
2. Novità per la sostenibilità dei bilanci;
3. Ulteriori proroghe dei versamenti;
4. Altre disposizioni fiscali.

#### **1. MISURE PER IL SOSTEGNO ALLA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE**

Con l'intervento del decreto Liquidità e l'approvazione delle misure da parte della Commissione UE, PMI (Piccole Medie Imprese) e professionisti possono accedere a garanzie statali gratuite fino al 100% dell'importo finanziato, fino a 5 milioni di euro, con interessi contenuti. Sono previsti tre scaglioni di importo, con percentuali di garanzia differenziate e diversi processi di valutazione. Fino a venticinquemila euro non è prevista la valutazione del merito di credito e l'erogazione dovrebbe essere piuttosto rapida.

Le misure previste dal decreto Liquidità (D.L. n. 23/2020), per favorire un accesso al credito più agevole per PMI e professionisti, hanno trovato anche il via libera della Commissione UE.

Il decreto mette a disposizione delle imprese residenti nel territorio italiano garanzie statali che si dividono in due canali di accesso:

- SACE Spa per le imprese di maggiori dimensioni.
- Fondo di garanzia per le PMI e per le imprese fino a 499 dipendenti.

Quest'ultimo fornisce garanzie fino a 5 milioni di euro, con diversi livelli di garanzia e diversi processi di istruttoria a seconda dell'importo richiesto ed è anche possibile, con alcune condizioni, applicare la garanzia statale anche per la rinegoziazione di vecchi debiti.

Si ricorda che per PMI si intendono le imprese con un numero massimo di 250 dipendenti, un fatturato annuo massimo di 50 milioni di euro e un totale dell'attivo patrimoniale non eccedente i 43 milioni di euro.

### **Importi, garanzie e istruttoria**

Il decreto Liquidità ha innalzato a 5 milioni di euro la garanzia massima concedibile dal Fondo di Garanzia, ha esteso i beneficiari a tutte le PMI fino a 499 dipendenti e ha reso la garanzia gratuita per tutte le operazioni ultimate entro il 31 dicembre 2020.

La garanzia è concessa a imprese i cui debiti non siano in sofferenza ed è possibile applicare la garanzia anche in caso di rinegoziazione di vecchi affidamenti, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo per almeno un 10% in più. Non essendo esplicitamente escluso, il nuovo affidamento può avere forme tecniche diverse dal precedente, è possibile ad esempio utilizzare le garanzie per consolidare un debito a breve.

È possibile inoltre richiedere la garanzia del fondo per affidamenti perfezionati dopo il 31 gennaio ma prima dell'entrata in vigore del decreto. In questo caso l'impresa ha diritto ad una riduzione del tasso di interesse, riduzione che la banca è obbligata a comunicare al Fondo.

Il decreto prevede tre scaglioni di importi a cui corrispondono garanzie differenti e una diversa attività istruttoria:

1. 25.000 euro: garanzia 100%, nessuna valutazione del merito creditizio;
2. 800.000 euro: garanzia 90% (estendibile a 100% con Confidi), concessa previa valutazione del merito creditizio;
3. 5.000.000 di euro: garanzia 90%, previa valutazione del merito creditizio.

Tali percentuali di garanzia hanno appena ottenuto il via libera definitivo della Commissione Europea che li ha ritenuti rispondenti alle norme comunitarie.

Quanto ai costi, il decreto fissa un limite di costo per interessi per il solo **caso 1**. Per i prestiti fino a 25 mila euro è infatti previsto un tasso di interesse rapportato al Rendistato con una maggiorazione dello 0,2% (si può stimare un tasso finale tra l'1,2 e il 2%).

**Per i casi 2. e 3.** il testo non prevede invece parametri minimi e massimi e lascia la definizione del tasso all'autonomia commerciale degli istituti bancari.

**Documenti da presentare nei tre casi soprariportati e passaggi previsti per ottenere un prestito garantito ai sensi del decreto Liquidità.**

Caso 1. Affidamento 25.000 euro.

L'accesso a questa forma di finanziamento è destinato non solo alle imprese fino a 499 dipendenti ma anche a professionisti, negozianti e lavoratori autonomi e deve rispettare i seguenti requisiti:

- inizio del rimborso non prima dei 2 anni;
- durata massima del finanziamento, 6 anni;
- l'importo concesso non supera il 25% dei ricavi del beneficiario;

Documenti da presentare per richiedere un affidamento di 25.000 euro ai sensi del decreto:

1. ultimo bilancio certificato, ultima dichiarazione fiscale. Per società costituite dopo il primo gennaio 2019 è sufficiente un'autocertificazione;
2. dichiarazione autocertificata in cui si dichiara che l'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19 (il modello sarà fornito con molta probabilità dallo stesso istituto bancario).
3. modulo di richiesta garanzia al Fondo disponibile online sul sito del Mise o sul sito del Fondo.

Se sussistono le condizioni, la concessione della garanzia è automatica. La banca in questo caso si limiterà alla verifica formale del possesso dei requisiti per l'accesso e potrà erogare l'importo sul conto corrente del beneficiario senza attendere l'esito definitivo dell'istruttoria da parte del Fondo di Garanzia. I tempi dovrebbero essere relativamente brevi.

Casi 2. e 3. Affidamenti fino a 800.000 euro e fino a 5 milioni di euro.

In questi casi l'istruttoria prevede la valutazione del merito di credito da parte della banca, che comunica l'esito positivo al Fondo di Garanzia per l'apposizione della garanzia, secondo la procedura ordinaria. Trattandosi di un'istruttoria ordinaria (il decreto non ha previsto deroghe al TUB) i tempi potrebbero dilatarsi in funzione delle attività previste e delle autonomie autorizzative all'interno delle funzioni della banca.

C'è il vantaggio che l'istruttoria sarà semplificata, si valuterà infatti solo la struttura economico/finanziaria dell'azienda, mentre sarà esclusa la valutazione andamentale, che essendo relativa agli ultimi sei mesi potrebbe risentire degli effetti negativi dell'emergenza.

Documentazione per richiedere un affidamento garantito:

- ultimo bilancio certificato o ultima dichiarazione fiscale. Non è ammessa autocertificazione.
- dichiarazione autocertificata danni da COVID-19;

L'autocertificazione deve indicare anche le somme richieste per sostenere i costi del capitale di esercizio nonché costi di investimento per i successivi 18 mesi (nel caso di piccole e medie imprese) e 12 mesi nel caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499.

Anche in questo caso il modello sarà fornito con molta probabilità dallo stesso istituto bancario. In alternativa alla documentazione cartacea, per l'invio dei documenti può essere utilizzato anche il canale di posta certificata o anche, eccezionalmente finché perdura l'emergenza Covid, tramite posta non certificata.

## **2. LE NOVITÀ PER LA SOSTENIBILITÀ DEI BILANCI**

### **La proroga dell'entrata in vigore del “Codice della crisi”**

Il D.Lgs. 14/2019 ha introdotto regole stringenti in tema di responsabilità degli amministratori e degli organi di controllo delle società; inoltre, come noto, sono stati inseriti meccanismi oggettivi per la previsione di possibili crisi aziendali (i c.d. indici di allerta).

Ebbene, il D.L. 23/2020 ha rinviato l'entrata in vigore di tali disposizioni alla data del 1° settembre 2021.

Tale differimento, tuttavia, non riguarda l'obbligo – a carico dell'organo amministrativo – di dotare la società di adeguati assetti amministrativi, contabili e organizzativi, già in vigore dallo scorso mese di marzo 2019.

### **La sterilizzazione dell'obbligo di riduzione del capitale sociale per perdite**

A decorrere dalla data del 9 aprile 2020 e fino alla data del 31 dicembre 2020, per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data, non si applicano le disposizioni del codice civile che impongono agli amministratori (e agli organi di controllo, ove presenti) specifici adempimenti a seguito del conseguimento di perdite di esercizio.

Così, ad esempio, nel caso in cui fossero realizzate delle perdite superiori al terzo del capitale sociale e che lo riducono al di sotto del limite di legge (dopo avere “assorbito” le riserve presenti nel patrimonio netto) non scatterà l'obbligo di decidere se:

- ripianare la perdita e ricostituire il capitale minimo;
- trasformare la società in un tipo che non richiede un capitale minimo (società di persone);

- porre la società in liquidazione.

L'unico obbligo che viene mantenuto in capo agli amministratori è quello di informare i soci in merito all'esistenza delle predette perdite. La norma, inoltre, prevede che – per lo stesso periodo temporale – la perdita del capitale sociale minimo (in conseguenza delle perdite) non rappresenti più una causa di scioglimento della società.

### **L'introduzione di regole provvisorie per la valutazione della continuità aziendale**

Nella redazione del bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci nella prospettiva della continuità aziendale può comunque essere operata se risulta sussistente nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020.

### **Il trattamento di favore per i finanziamenti dei soci**

Infine, segnaliamo che per i finanziamenti dei soci effettuati nel periodo che va dal 9 aprile sino al 31 dicembre 2020, non si applicano le norme in tema di postergazione, che prevedono il divieto di restituzione del finanziamento al socio erogante se non dopo avere soddisfatto tutti i debiti della società.

## **3. ULTERIORI PROROGHE DI VERSAMENTI**

### **Nuovi differimenti**

A differenza di quanto previsto dalle disposizioni contenute nel D.L. 18/2020 (“Cura Italia”), l'articolo 18, ai commi 1 e 2, stabilisce un differimento dei versamenti al 30 giugno 2020.

È però prevista la verifica di un requisito: per fruire del differimento è necessario dimostrare una riduzione del volume di fatturato o dei corrispettivi dei mesi di marzo e aprile rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, riduzione che dipende dalla dimensione del soggetto:

- per imprese (o professionisti) con ricavi (o compensi) non superiori a 50 milioni nel 2019, è necessario verificare una contrazione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% (confronto tra marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019);
- per imprese (o professionisti) con ricavi (o compensi) superiori a 50 milioni (nel 2019), è richiesta una contrazione del 50% del fatturato o dei corrispettivi.

È bene sottolineare che ciascun mese è autonomo, e quindi vi potranno essere molteplici situazioni:

- la contrazione del mese di marzo 2020 rispetto a marzo 2019 comporta la possibilità di differire i versamenti in scadenza nel mese di aprile 2020;

- la contrazione del mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019 comporta la possibilità di differire i versamenti in scadenza nel mese di maggio 2020;
- la contrazione in entrambi i mesi di marzo ed aprile del 2020 rispetto ai rispettivi mesi del 2019 comporta il differimento dei tributi dovuti per entrambi i mesi di aprile e maggio.

Debiti oggetto di sospensione sono:

- l'imposta sul valore aggiunto (per i mesi di marzo ed aprile 2020, ovvero per il primo trimestre 2020);
- le ritenute (Irpef e relative addizionali sui redditi di lavoro dipendente e assimilato di cui agli articoli 23 e 24, D.P.R. 600/1973) nonché i contributi previdenziali e assicurativi dovuti per i mesi di marzo e aprile 2020 (rispettivamente scadenti il 16 aprile ed il 16 maggio).

### **Contribuenti di recente costituzione**

Il comma 5 dell'articolo 18 concede la sospensione dei predetti termini di versamento anche alle imprese ed ai professionisti che hanno iniziato l'attività dopo il 31 marzo 2019, e che come tali non presentano il parametro storico per verificare il calo del fatturato o dei corrispettivi.

Per tali soggetti, quindi, il differimento spetta in ogni caso, indipendentemente dalla contrazione di fatturato o corrispettivi.

### **Contribuenti nelle zone emergenziali**

Il comma 6 si occupa dei soggetti (imprese e professionisti) che operano nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, per i quali la sospensione opera indipendentemente dal volume di ricavi o compensi 2019, facendo unicamente riferimento alla riduzione di fatturato o di corrispettivi (nei mesi di marzo ed aprile), nella misura di almeno il 33%.

### **Enti non commerciali**

Per gli enti non commerciali, per gli enti del terzo settore e per gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa, è previsto lo spostamento dei versamenti relativi a ritenute sui redditi di lavoro dipendente ed assimilato e contributi previdenziali ed assistenziali ed i premi per le assicurazioni obbligatorie.

Il nuovo termine di versamento dei predetti tributi e contributi sospesi è fissato al **30 giugno 2020** in unica soluzione, ovvero in cinque rate mensili di pari importo a partire dallo stesso mese di giugno.

#### **Differimenti ex D.L. 18/2020 (settori maggiormente colpiti dall'emergenza sanitaria)**

Il comma 8 dell'articolo 18 prevede l'applicabilità delle disposizioni contenute nei precedenti provvedimenti (articolo 8, D.L. 9/2020 e articolo 61, comma 1 e 2, D.L. 18/2020) riguardanti la sospensione dei termini di versamento per le imprese che operano nei settori maggiormente colpiti dall'emergenza sanitaria, qualora per tali imprese non si dovessero verificare i nuovi presupposti indicati in precedenza in merito alla riduzione del volume di fatturato.

Si tratta in particolare delle imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator, oltre ad altri settori individuati (tra questi si segnalano bar e ristoranti, nonché le imprese di trasporto). Tali soggetti beneficiano della sospensione sino al 30 aprile in relazione alle ritenute su lavoro dipendente ad assimilato e contributi previdenziali ed assicurativi (ex articolo 8, comma 1, D.L. 9/2020) oltre alla sospensione dell'Iva in scadenza nel mese di marzo (articolo 61, comma 2). Questi versamenti dovranno essere effettuati entro il 31 maggio (salvo rateazione in 5 rate mensili).

#### **4. ULTERIORI DISPOSIZIONI FISCALI PREVISTE DAL DECRETO LIQUIDITÀ**

##### **La rimessione in termini per i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni**

È prorogato (articolo 21, D.L. 23/2020) il termine del 16 marzo 2020 per il versamento dei modelli F24 alla nuova scadenza del 16 aprile 2020: la scadenza ordinaria era già stata posticipata di 4 giorni dall'articolo 60, D.L. 18/2020. Pertanto, tutti i versamenti in scadenza al 16 marzo 2020, qualora non effettuati entro la scadenza ordinaria ovvero entro la scadenza del 20 marzo 2020, potranno essere effettuati dalla generalità dei contribuenti senza l'applicazione di sanzioni e interessi entro il nuovo termine del 16 aprile 2020.

##### **La proroga dei certificati di cui all'articolo 17-bis, comma 5, D.Lgs. 241/1997**

L'articolo 4, D.L. 124/2019 ha introdotto specifici adempimenti nell'ambito dei contratti di appalto caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente, con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili.

L'articolo 17-bis, comma 5, D.Lgs. 241/1997 norma i requisiti che le imprese appaltatrici devono soddisfare affinché gli obblighi introdotti dal 1° gennaio 2020 possano essere disapplicati, mediante il rilascio da parte dell'Agenzia delle entrate della certificazione di affidabilità fiscale.

L'articolo 23, D.L. 23/2020 allunga la validità dei DURF fiscali emessi nel corso del mese di febbraio 2020 fino al 30 giugno 2020.

### **Acconti di imposta**

In considerazione dell'emergenza in corso che potrà comportare abbattimenti dei fatturati, il legislatore introduce una disposizione di favore prevedendo la possibilità di calcolare e versare gli acconti dovuti utilizzando il "metodo previsionale" anziché il "metodo storico" prevedendo, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, la non applicazione di sanzioni e interessi in caso di scostamento dell'importo di imposte versato a titolo di acconto, rispetto a quello dovuto entro il margine del 20%.

Le sanzioni e gli interessi non troveranno quindi applicazione quando gli acconti comunque versati saranno almeno pari all'80% di quanto dovuto a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso.

### **Proroga della consegna delle CU 2020**

Tenuto conto delle difficoltà di lavoro derivanti dall'emergenza in corso e al fine di consentire ai sostituti d'imposta di avere più tempo a disposizione per l'effettuazione degli adempimenti fiscali, con il Decreto Liquidità si differisce al 30 aprile 2020 il termine entro il quale i sostituti d'imposta devono consegnare agli interessati le certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo.

Allo stesso tempo non saranno sanzionati i soggetti che trasmetteranno le certificazioni all'Agenzia delle entrate attraverso il canale telematico oltre il termine del 31 marzo 2020, purché l'invio avvenga entro il 30 aprile 2020.

	<b>Scadenza originaria</b>	<b>Scadenza attuale</b>
<b>Consegna CU 2020</b>	31/03/2020	30/04/2020
<b>Spedizione AdE</b>	31/03/2020	30/04/2020

## **Imposta di bollo sulle fatture elettroniche**

Sempre nell’ottica di facilitare l’operato del contribuente il Legislatore ha previsto nuove e diverse scadenze per il versamento dell’imposta sulle fatture elettroniche legate all’importo dovuto.

In particolare il Legislatore ha previsto che, nel caso in cui l’ammontare dell’imposta dovuta per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell’anno sia di importo inferiore a 250 euro, ma l’importo complessivo dell’imposta dovuta per il primo e secondo trimestre è superiore a 250 euro, il versamento può essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa alle fatture emesse nel secondo trimestre dell’anno.

Qualora si considerasse anche l’imposta dovuta per le fatture emesse nel secondo trimestre dell’anno, e l’importo complessivo da versare fosse inferiore a 250 euro, il versamento dell’imposta relativa al primo e secondo trimestre dell’anno potrà essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell’imposta dovuta in relazione alle fatture elettroniche emesse nel terzo trimestre dell’anno di riferimento.

<b>Periodo di riferimento</b>	<b>Requisiti</b>	<b>Scadenza differita</b>
I trimestre	Inferiore a euro 250	Versamento I trim. da effettuarsi <u>entro il 10/07/2020</u>
Somma I e II trimestre	Superiore a euro 250	
I trimestre	Inferiore a euro 250	Versamento I e II trim. da effettuarsi <u>entro il 20/10/2020</u>
Somma I e II trimestre	Inferiore a euro 250	

Restano ferme le ordinarie scadenze per i versamenti dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel terzo e quarto trimestre solare dell’anno.

## **Credito di imposta sui dispositivi di protezione**

Con il decreto “Cura Italia”, è stato introdotto a favore degli esercenti attività d’impresa, arte o professione un credito di imposta pari al 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro necessari al contenimento dell’epidemia.

Saranno agevolate le spese per un importo massimo per singolo beneficiario pari a 20.000 euro con un credito massimo pari a 10.000 euro.

Con riferimento a questo intervento il Decreto Liquidità introduce un ampliamento delle spese ammesse definendo agevolabili anche le spese sostenute per l’acquisto di:

- dispositivi di protezione individuale come le mascherine, i guanti, le visiere di protezione e occhiali protettivi, le tute di protezione e calzari,

- dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale come i pannelli protettivi. In questo caso risulta agevolata anche la spesa di installazione.
- i detergenti mani e i disinfettanti.

Il credito potrà essere utilizzato in compensazione, tuttavia per le modalità occorre attendere l'emanazione di un apposito decreto del Mise e del Mef.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni chiarimento e si riserva la facoltà di approfondire e/o integrare gli argomenti trattati in successive circolari.

Distinti saluti

*Studio Baccani e Associati*  
*Associazione Dottori Commercialisti*